



Decreto Dirigenziale n. 247 del 29/05/2013

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS 387/03, ART. 12 - DGR 460/2004. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA EOLICA, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI BASELICE (BN). PROPONENTE: EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A..

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- i. che la Giunta Regionale con delibera n. 92/13 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- j. che con DGR 46/10 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato in ultimo con DGR n. 92/13;
- k. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con le DGR n. 1006 del 30/12/2010, n. 250 del 31/05/2011, n. 839 del 30/12/2011, n. 177/2012, n. 479/2012, n. 528/2012, n. 661/2012, n. 791/2012, n. 22/2013, n. 40/2013, n. 92/13;
- l. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010

- pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- m. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO

- a. che con nota, acquisita al protocollo regionale n. 1062609 del 28/12/2005, la società Edison Energie Speciali S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 , (R.E.A. C.C.I.A.A. n. 1595386, Registro delle Imprese di Milano n. 01890981200, P. IV A n. 12921540154), ha presentato istanza di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi nel Comune di Baselice (BN), in località "Toppo Impiso – Monte Vendemmia", ed opere connesse che interessano il Comune di Foiano di Valfortore (BN) e di Montefalcone di Valfortore (BN), per una potenza nominale iniziale di MW 15 per n. 5 aerogeneratori;
- b. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
- ♦ *dati generali del proponente;*
 - ♦ *dati e planimetrie descrittivi del sito;*
 - ♦ *Particellare di esproprio;*
 - ♦ *soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;*
 - ♦ *planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;*
 - ♦ *relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di Esecuzione dei lavori di costruzione;*
 - ♦ *analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;*
 - ♦ *relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;*
 - ♦ *certificato di destinazione urbanistica;*
- c. che l'avviso di avvio del procedimento espropriativo e di asservimento, essendo i destinatari del provvedimento in numero maggiore di 50, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01, è stato pubblicato sul BURC n. 19 del 8 aprile 2013, sul quotidiano Il Mattino del 05/04/2013, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Baselice e di Foiano di Valfortore (BN) dal 08/04/2013 per 30 giorni consecutivi;

PRESO ATTO

- a. dei resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi regolarmente convocata, tenutesi in data 04/10/2010 (convocata con nota del 13/09/2010 prot. 0768943) e successiva del 22/04/2013 (convocata con nota del 18/03/2013 prot. 0196010), nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- b. che il resoconto verbale delle citate riunioni della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni regolarmente coinvolte nel procedimento e al proponente;
- c. che le aree interessate dagli aerogeneratori e dalle opere connesse sono riportate in Catasto terreni del Comune di Baselice e Foiano di Valfortore come di seguito esplicitato:
- COMUNE DI Baselice (BN)
- Foglio 47, Particelle: 23, 32, 25, 51, 31, 43, 33, 26, 50, 27, 30, 35, 34, 12, 45, 98, 101, 36, 42, 29;
- Foglio 48, Particelle: 113, 115, 151, 103, 112, 205, 114, 102, 166, 167, 116, 75,76, 77, 105, 106, 85, 131, 135, 101, 90, 214, 92, 93, 157, 89, 104, 215, 137, 133, 78, 86, 139, 256, 257;
- Foglio 49, Particelle: 105, 111, 112, 104, 100;
- Foglio 51, Particelle: 158, 207, 139, 94, 95, 113, 112, 96, 115, 114, 109, 178, 179, 257;
- COMUNE DI Foiano di Valfortore (BN):
- Foglio 06, Particelle : 23, 25, 26, 162, 163, 14, 63, 148.
- d. che nella riunione del 22/04/2013 (convocata con nota del 18/03/2013 prot. 0196010), l'Amministrazione procedente, preso atto dell'acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari anche in virtù del comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90 ha chiuso positivamente la CDS, con le specifiche di cui sopra;
- e. che con nota del 06/08/2012 la Società proponente ha comunicato l'eliminazione dell'aerogeneratore denominato 1B, al fine di rendere coerente l'impianto con gli indirizzi

mitigativi previsti ai sensi del DM 10/09/2010;

- f. che nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi e dell'intero arco del procedimento sono state acquisite le seguenti note, pareri e/o autorizzazioni:
- f1. Nota dell'**Autorità di Bacino Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore**, prot. n. 1861/10 del 08/11/2010, con cui comunica la non interferenza tra il progetto e gli areali a pericolosità di frana ed idraulica;
 - f2. Nota del **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale d'Otranto**, acquisita al prot. n. 44847 del 30/09/2010, con la quale si comunica il nulla osta di competenza, con prescrizioni;
 - f3. Nota del **Comando Militare Esercito "Campania"** di prot. 17561 del 04/11/2010, con la quale rilascia il nulla osta di competenza;
 - f4. Nota della **Comunità Montana "Fortore"**, di prot. n. 2548 del 21/04/2011, con la quale rilascia l'Autorizzazione ai movimenti terra necessari alla realizzazione dell'impianto, con le prescrizioni in essa riportate;
 - f5. Nota dell'**ENAC/ENAV** del 03/06/2011 prot.71458, con la quale si esprime nulla osta con prescrizioni;
 - f6. Nota del **Ministero dei Trasporti – USTIF** del 29/09/2010 prot. 5330, con la quale comunica il nulla osta di competenza;
 - f7. Nota del **Ministero dello Sviluppo Economico dip. Comunicazioni**, del 22/05/2012 prot. 4940, con la quale rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione;
 - f8. Nota della **Soprintendenza per i Beni Paesaggistici** di Caserta e Benevento, di prot. 7827/2013 del 16/04/2013, con la quale comunica che non sussistono motivi ostativi per l'espressione del parere;
 - f9. Nota della **Soprintendenza per i Beni Archeologici** di Salerno Avellino Benevento e Caserta prot. 15795 del 10/11/2010 con la quale richiede indagini archeologiche preventive ai sensi dell'art. 95 e 96 del Dlgs 163/06;
 - f10. Nota dell'**ANAS** del 01/03/2013 prot. 8805, con la quale comunica che non si evince alcuna interferenza con aree e/o strade di interesse Compartimentale delle infrastrutture con attraversamenti trasversali / longitudinali da realizzare, e pertanto non è tenuta a rilasciare alcuna autorizzazione in merito;
 - f11. Decreto Dirigenziale n. 87 del 07/03/2013 AGC5 **Settore Regionale Tutela Ambiente**, con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale (V.I.A.) con le prescrizioni in esso impartite;
 - f12. Settore Provinciale del **Genio Civile di Benevento**, con nota del 18/04/2013 prot. N. 279965, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni impartite con DD. N. 26 del 21/05/2013;
 - f13. Nota dell'**ARPAC**, del 02/04/2013, acquisita agli atti della CDS, con cui si esprime parere favorevole di compatibilità elettromagnetica ed acustica, con prescrizioni;
 - f14. **Settore Regionale Bilancio e Credito Agrario**, in sede di CDS del 22/04/2013, ha dichiarato la propria non competenza;
 - f15. Nota del Settore Regionale **STAPA Ce.PICA di Benevento**, dell'08/03/2013 prot. 172072, con cui attesta l'inesistenza di vigneti DOC/DOCG sul terreno interessato dal progetto;
 - f16. **Verbale del Consiglio Comunale di Baselice** n°46 del 27/12/2010, con il quale approva la convenzione per la realizzazione dell'impianto;
 - f17. della nota di **TERNA** avente Prot. 18457 del 02/12/2011 con la quale conferma la validità della STMG rilasciata con cod. 90000017.

CONSIDERATO

- a. che l'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Regione, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- b. che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali opere private di pubblica utilità ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, non identifica un appalto di lavori pubblici e pertanto non può richiedersi l'esecuzione degli incombeni relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 e 96 del D.Lgs.163/06;

TENTO CONTO dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale

CONSTATATO

- c. che il procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, si conclude con un'autorizzazione unica;
- d. che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni coinvolte sono state regolarmente invitate e hanno tutte ricevuto i resoconti verbali delle riunioni;
- e. che non risultano interferenze con altri impianti aventi protocollo antecedente a quello del progetto de quo;
- f. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si è concluso con Decreto Dirigenziale n. 87 del 07/03/2013 AGC5 Settore Regionale 02, con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale;
- g. che l'intervento proposto è compatibile con le "*Linee di indirizzo strategico allegate alla DGR 962/08*".

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.387 del 29 dicembre 2003;
- b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
- c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.28 del 3 marzo 2011;
- d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- h. la DGR 2119/08;
- i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- j. la DGR n 3466/2000;
- k. la DGR 1152/09;
- l. la DGR n. 1642/09;
- m. la DGR 1963/09;
- n. la DGR n. 46/10;
- o. la DGR n. 529/10;
- p. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;
- q. la DGR n. 479/12;
- r. la DGR n. 92/13;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa "Mercato Elettrico – Disinquinamento Industriale" incardinata nell'AGC 12 "Sviluppo Economico" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di autorizzare** la società Edison Energie Speciali S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, (R.E.A. C.C.I.A.A. n. 1595386, Registro delle Imprese di Milano n. 01890981200, P. IV A n. 12921540154), fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25 S.O.):

1.1 alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 4 aerogeneratori, di potenza unitaria di 3 MW, contrassegnati dalle sigle 2B – 3B – 4B – 5B sulla cartografia allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale e ricadenti nel Comune di Baselice (BN), in località "Toppo

Impiso – Monte Vendemmia”, ed opere connesse che interessano il Comune di Foiano di Valfortore (BN) e di Montefalcone di Valfortore (BN), per una potenza complessiva di 12 MW;

1.2 alla connessione elettrica dell'impianto mediante un cavidotto di collegamento dei 4 aerogeneratori alla Cabina di Smistamento da realizzare nel Comune di Foiano di Valfortore in località Monte Barbato e da questa alla Stazione elettrica esistente di Montefalcone di Valfortore, utilizzando il cavidotto esistente di 11 Km, già a servizio dell'impianto eolico Edison sito in Foiano di Valfortore;

2. di dichiarare che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, **di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**;

3. di precisare che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout del progetto definitivo;

4. di precisare altresì, che la potenza autorizzata (12 MW) corrisponde alla potenza nominale ai sensi della direttiva 2006/42/CE;

5. di disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 del DPR 327/01 sui terreni riportati al Catasto dei Comuni di

5.1 Baseline (BN):

Foglio 47, Particelle: 23, 32, 25, 51, 31, 43, 33, 26, 50, 27, 30, 35, 34, 12, 45, 98, 101, 36, 42, 29;

Foglio 48, Particelle: 113, 115, 151, 103, 112, 205, 114, 102, 166, 167, 116, 75, 76, 77, 105, 106, 85, 131, 135, 101, 90, 214, 92, 93, 157, 89, 104, 215, 137, 133, 78, 86, 139, 256, 257;

Foglio 49, Particelle: 105, 111, 112, 104, 100;

Foglio 51, Particelle: 158, 207, 139, 94, 95, 113, 112, 96, 115, 114, 109, 178, 179, 257;

5.2 Foiano di Valfortore (BN):

Foglio 06, Particelle : 23, 25, 26, 162, 163, 14, 63, 148.

6. di obbligare il proponente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1 COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO JONIO E CANALE D'OTRANTO prescrive quanto segue:

il Proponente dovrà provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

6.2 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE prescrive quanto segue il rispetto della seguente segnaletica:

segnaletica diurna:

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna:

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

La Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di NAPOLI all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. e all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:

- 1) Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS -84 di ciascun aerogeneratore;
- 2) Altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
- 3) Quota slm al top degli aerogeneratori (altezza massima+quota terreno);
- 4) Eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC;
- 5) La data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica.

Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

6.3 ARPAC prescrive quanto segue:

- garantire che le fasce di rispetto relative alle cabine elettriche rientrino nei confini di pertinenza dell'impianto;
- comunicare, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire in fase di pre-esercizio dell'impianto, idonea campagna di misure. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di esercizio dovranno rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di Campi Elettromagnetici (CEM) e di acustica ambientale;

6.4 SETTORE 2 TUTELA DELL'AMBIENTE – A.G.C. 5 prescrive quanto segue:

- esecuzione degli scavi nelle aree strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;
- i lavori dovranno essere eseguiti con continuità e non nel periodo di riproduzione dell'avifauna stanziale;
- è vietato l'utilizzo di materiali bituminosi ed estranei all'habitat della zona;
- le piste di accesso vanno realizzate con misto stabilizzato e relativa configurazione delle pendenze;
- i cigli stradali vanno configurati e realizzati con i materiali provenienti dagli scavi che vanno eseguiti nel rispetto del massimo contenimento;
- Piantumazione con cespugli sempreverdi a ridosso dei cigli della viabilità interna al campo e lungo tutto il perimetro delle piazzole di ubicazione degli aerogeneratori;

6.5 COMUNITA' MONTANA VAL FORTORE prescrive quanto segue:

- che vengano realizzate soltanto le opere previste in progetto così come trasmesso alla Comunità Montana;
- che vengano evitati i danni previsti dall'art. 1 del R.D.L. 3267/1923;
- che il materiale di risulta proveniente dagli scavi, sia compensato nell'ambito del cantiere e riutilizzato per i reinterri necessari con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 Cod Ambiente e in ogni caso gli eventuali materiali non idonei siano allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate;
- che le opere temporanee e definitive, inclusa la viabilità interna di servizio da realizzare, siano provviste di tutte le opere d'arte necessarie a canalizzare il deflusso

delle acque superficiali e siano ordinatamente canalizzate e smaltite negli impluvi naturali esistenti al fine di non procurare alterazione idrogeologica alle pendici sottostanti e senza ridurre in assoluto, le attuali sezioni del reticolo idrografico esistente;

- che siano predisposti opportuni accorgimenti per evitare durante i lavori di movimentazione terre, il rotolito dei massi a valle;
- che gli scavi e i movimenti di terra, siano limitati, per sagoma e dimensioni a quelli previsti in progetto così come descritto nella relazione tecnica e rappresentato in particolare, nelle sezioni tipologiche (tav. 3-4-5);
- che la viabilità interna di servizio, da realizzare e/o da ripristinare sia dotata di tutte le opere d'arte necessarie al regolare deflusso delle acque superficiali e siano ordinatamente canalizzate e smaltite negli impluvi naturali, al fine di non procurare alterazione idrogeologica alle pendici sottostanti;
- che non siano rigorosamente interessate da scavi e/o deponimenti di materiali le aree boscate limitrofe;
- che le opere temporanee (piazzola di montaggio e manovra) a fine lavori siano dimesse, con immediato ripristino dello stato dei luoghi adeguato alla originaria orografia del terreno;
- che siano adottate integralmente le indicazioni di cui alla relazione geologica;
- che siano realizzate, prima dell'operazione di posa delle strutture di fondazioni, adeguati drenaggi a presidio delle stesse e a tergo delle strutture di sostegno;
- che le misure di salvaguardia idrogeologica, in ogni caso, siano assunte anche a presidio degli scavi o fronti di scavi provvisori;
- che nel corso dei lavori vengano verificate le ipotesi di progetto, secondo i dettami del D.M. 11.03.88, ed apportare, eventualmente, le necessarie varianti tecniche per adeguare l'opera ai risultati rinvenuti in sito;

6.6 Genio Civile di Benevento prescrive quanto segue:

- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore e nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale variante al progetto, dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Settore;
- obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 1775/33;
- la Società o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture esistenti di altre Società e/o Enti;
- alla Società è fatto obbligo di comunicare, per iscritto, al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla stessa;
- unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà far pervenire l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 777,33, quale secondo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico. L'importo della rata di saldo verrà quantificato, a conguaglio, prima del collaudo dell'impianto elettrico. I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n°21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Causale: “codice 1502 – GC/BN/198 - Spese Istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo Elettrico”;
- a completamento delle opere il soggetto autorizzato dovrà produrre una relazione del Direttore dei lavori attestante la conformità delle opere alla normativa vigente, al progetto e alle eventuali varianti autorizzate.
- la Società Edison Energie Speciali S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo

richiedano, come per legge, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questo Settore ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.9 del 07/01/1983, come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009.

7. Il Proponente è obbligato:

- 7.1 al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere dell'impianto, ad eccezione delle opere di fondazione e di connessione alla RTN, e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
 - 7.2 a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - 7.3 a trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - 7.4 ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.
8. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, e salvo quanto previsto al punto 1 di DGR n. 516 del 26/10/2011, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
 9. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati" e agli altri enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato ed esecutivo depositato.
 10. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
 11. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
 12. Il controllo dell'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.
 13. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
 14. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
 15. Copia del presente atto è inviata all'Assessore ai Trasporti e Sviluppo Economico, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano

